



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/181 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2025

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 per quanto riguarda l'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione ⁽²⁾ ha rinnovato per un periodo di 10 anni l'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», e come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell'acidità». Tale regolamento ha inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è stato tuttavia abrogato erroneamente, in quanto approvava fino al 10 settembre 2025 l'uso del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati agli animali acquatici, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», e come additivo per mangimi per gli animali acquatici destinati alla produzione di alimenti, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell'acidità».
- (3) È pertanto opportuno rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 sopprimendo la disposizione che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 e modificando quest'ultimo al fine di specificare le categorie di animali per le quali l'uso del bisolfato di sodio rimane autorizzato fino al 10 settembre 2025.
- (4) Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa dell'erronea abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del bisolfato di sodio e all'autorizzazione di nuove utilizzazioni di tale sostanza come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L, 2024/2393, 10.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2393/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1416/oj).

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393

L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è così modificato:

- 1) l'allegato I è così modificato:
 - a) nella quinta colonna, intitolata "Specie o categoria di animali", la categoria "Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni" è sostituita da "Animali acquatici" e le categorie "Gatti" e "Visoni" sono soppresse;
 - b) nell'ottava colonna, intitolata "Tenore massimo", le voci "20 000" e "10 000" sono soppresse;
- 2) nell'allegato II, nella quinta colonna, intitolata "Specie o categoria di animali", la categoria "Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti" è sostituita dalla categoria "Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti".».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN